



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prot. n. 561/2021

Perugia 27 febbraio 2021

Ai Giudici di Pace
dr.sse Donatella Liguori e Rosa Maria Candeloro

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente della Camera penale

Al Dirigente Amministrativo dr.ssa Valeria Pini

Al funzionario del Giudice di Pace dr. Marco Venturini

Oggetto: Udienze da remoto dinanzi al Giudice di Pace

In risposta alla richiesta del Consiglio dell'Ordine, previa intesa con i Giudici di Pace addetti al settore penale, dopo aver verificato la predisposizione delle strumentazioni tecniche, comunico che, nel perdurare dell'emergenza pandemica, le udienze penali "da remoto" (limitatamente ai casi sotto indicati) potranno tenersi anche dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace.

In proposito richiamo il protocollo concluso con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale in data 12 novembre 2020 a seguito del d.l. 137/2020 (poi convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176) dove sono previste una serie di ipotesi nelle quali la partecipazione del difensore può svolgersi con collegamento da remoto.

In particolare, all'art. 6 del protocollo indicato è previsto che

"Le udienze dibattimentali di mero rinvio derivante da una diversa programmazione della trattazione del procedimento (anche per la necessità di ridurre il numero complessivo dei processi in una stessa udienza a causa delle cautele sanitarie) saranno celebrate, di regola, mediante collegamento da

remoto, con un unico difensore d'ufficio secondo la turnazione predisposta dal Consiglio dell'ordine e anche eventualmente designato come sostituto del difensore di fiducia.

Per le udienze "filtro" (trattazione per verifica della corretta citazione delle parti apertura dibattimento e programmazione successiva) sarà in facoltà dei difensori, secondo i tempi sotto indicati, scegliere la modalità di trattazione "da remoto" che sarà preferibilmente indicata in ogni caso nel quale il difensore non intende avanzare diverse e ulteriori richieste rispetto alle ordinarie, compresa la richiesta di audizione dei testi come da lista già depositata. In tali casi il difensore, preferibilmente, designerà quale sostituto il difensore d'ufficio già previsto nella turnazione del Consiglio dell'Ordine e che partecipa all'udienza per la trattazione dei rinvii sopra indicati. "

Tale previsione, avuto riguardo alla predisposizione tecnica effettuata nell'aula del Giudice di Pace, potrà essere applicata anche nell'udienza dinanzi ad esso.

Cordiali saluti

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti

